

**Comune di Roè Volciano**

Via G. Frua 2 - 25077 Roè Volciano

P. IVA: 00726590987 / CODICE FISCALE 87001610176

Telefono: 0365.563611

PEC: protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.itMail: impostadisoggiorno@comune.roevolciano.bs.it

Tel. Imposta di soggiorno 0365 563652

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Comune di Roè Volciano ha introdotto, con delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 17/12/2025 l'Imposta di Soggiorno dal 1° aprile 2026 per i turisti e i visitatori che vi soggiornano. L'importo varia a seconda della tipologia e del numero di stelle della struttura come definito dalla Giunta Comunale.

Classificazione e delle strutture alberghiere ed extralberghiere	Imposta (euro) dovuta per persona per pernottamento
Hotel 5 stelle	€ 3,50
Hotel 4 stelle	€ 2,00
Hotel 3 stelle	€ 1,50
Hotel 2 stelle	€ 1,50
Hotel 1 stelle	€ 1,50
Residence, appartamenti, affittacamere	€ 1,50
Bed & Breakfast	€ 1,50
Altre Strutture ricettive	€ 1,50

La struttura è tenuta a rilasciare una ricevuta separata per la somma pagata o a indicare sulla fattura la somma corrispondente all'imposta di soggiorno. Il personale è tenuto a fornire tutte le informazioni relative alle categorie esentate dal pagamento.

Le entrate dell'imposta di soggiorno finanzieranno interventi per migliorare i servizi turistici.

L'imposta è dovuta fino ad un massimo di 14 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

L'imposta non è dovuta nei seguenti casi:

- a. i minori fino al compimento del 14° anno di età;
- b. i gruppi scolastici in visita didattica e i relativi docenti, accompagnatori, previa attestazione del dirigente scolastico;
- c. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- e. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel T.U. di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06.05.1940, n. 635;
- f. i soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;
- g. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.
- h. le persone diversamente abili non autosufficienti (invalidità pari al 100%), con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;

Gli ospiti che hanno diritto all'esenzione, fatta eccezione per i minori di 14 anni, sono tenuti a presentare alla struttura apposita dichiarazione tramite la modulistica messa a disposizione.

L'Amministrazione Comunale